

Circolare n°: 01/2021

Oggetto: *Le novità della Legge di Bilancio 2021*

Sommario: E' stata approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso 30 dicembre la Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178/2020), pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30.12.2020.

Il testo finale accoglie numerose agevolazioni per famiglie ed imprese, finalizzate a creare le condizioni per la ripresa economica.

Contenuto: _____

Il provvedimento in esame introduce un'ampia varietà di nuovi bonus fiscali (nella forma per lo più di crediti d'imposta), oltre al rinnovo di molte agevolazioni preesistenti. Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:

- La proroga dei bonus edilizi (superbonus 110%, risparmio energetico, bonus facciate, ristrutturazione, bonus mobili, bonus verde);
- La proroga del bonus per l'acquisto di veicoli ad emissione ridotte e l'istituzione di un nuovo bonus per l'acquisto di veicoli elettrici;
- L'estensione fino al 30.06.2021 della moratoria bancaria a favore delle PMI, nonché la copertura del fondo centrale di garanzia e di SACE;
- Il potenziamento del pacchetto industria 4.0.

Con la presente circolare evidenziamo sommariamente le principali misure di carattere fiscale e finanziario contenute nella Legge di Bilancio in vigore dal 1° gennaio, rinviano ai successivi contributi maggiori chiarimenti sulle misure presentate.

Indice: _____

- P.1 _____ MISURE PER LE PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI
- P.2 _____ MISURE PER LE IMPRESE

MISURE PER LE PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI: _____

RIVALUTAZIONE QUOTE/TERRENI

Durante l'iter di conversione è **stata prorogata al 2021** la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate, possedute alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota unica fissata all'11 per cento.

Come per le precedenti rivalutazioni, le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere **dalla data del 30 giugno 2021**. La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro la data del **30 giugno 2021**.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI

A decorrere dal periodo d'imposta 2021 la **cedolare secca al 21%** sulle locazioni brevi sarà riconosciuta solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

Nelle altre situazioni l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale (con obbligo di dotarsi di p. iva). Le nuove disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

BONUS AFFITTI IMMOBILIARI ABITATIVI

Viene istituito un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile adibito a uso abitativo (solo abitazione principale) situato in un comune ad alta tensione abitativa in caso di riduzione del canone di locazione.

Il contributo è pari **al 50% della riduzione** del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

E', in ogni caso, introdotto l'obbligo per il locatore, ai fini del riconoscimento del contributo, di comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Riproduzione vietata

Viene demandato a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione.

LOTTERIA SCONTRINI E CASHBACK

Viene modificata la disciplina della lotteria dei corrispettivi, al fine permettere la partecipazione ai soli soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso **strumenti di pagamento elettronici** (con esclusione, quindi, dei pagamenti effettuati in contanti).

Inoltre, con il DL n. 183 del 31 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 2020 ad integrazione della Legge di Bilancio 2021, è differita di qualche settimana la partenza della lotteria: la nuova data sarà fissata da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da comunicare entro il 1° febbraio 2021.

Viene altresì chiarito che le somme riconosciute nell'ambito del programma *cashback* non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcuna tassazione.

BONUS EDILIZI

Sono confermate fino **al 31 dicembre 2021** le seguenti agevolazioni:

- **bonus facciate**, pari al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- **ecobonus** per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari, con la doppia aliquota al 65% e al 50%;
- detrazione IRPEF maggiorata al 50% per gli interventi di **ristrutturazione edilizia**;
- **bonus verde** per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- **bonus mobili**, che potrà essere fruito relativamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020. Per il bonus mobili, con la proroga arriva l'aumento da 10.000 a 16.000 euro del tetto di spesa ammissibile.

Relativamente al **superbonus 110%** l'agevolazione¹ viene prorogata **fino al 30 giugno 2022**, con possibilità di arrivare fino al 31 dicembre 2022, per gli edifici che al 30 giugno 2022 hanno concluso il 60% dei lavori. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5.

Infine viene chiarito che per i professionisti e tecnici incaricati delle attestazioni/asseverazioni/ non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro.

BONUS AUTOVEICOLI E TRASPORTO MERCI

E' confermato per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di **autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di Co2**, ma con alcune modifiche rispetto al 2020 e si introduce un nuovo contributo statale per l'acquisto nel 2021 di veicoli per il **trasporto merci e di autoveicoli speciali**².

BONUS VEICOLI ELETTRICI

Nel corso dell'esame parlamentare è stato previsto un nuovo contributo **pari al 40% delle spese sostenute** e rimaste a carico dell'acquirente, destinato alle persone fisiche

¹ Vengono altresì introdotte alcune modifiche sia in relazione ai requisiti soggettivi che oggettivi: a) sono ammessi al superbonus anche gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; b) è ampliata la definizione di "unità immobiliare funzionalmente indipendente". Per tale si intende l'unità immobiliare dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale; c) possono accedere al superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A; d) in relazione all'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, viene precisato che il superbonus spetta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad 8 colonnine.

² Con riferimento agli autoveicoli nuovi, viene incentivato l'acquisto di auto con emissioni da 0 a 60g/km di CO₂, prevedendo un contributo statale pari a: 2000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a deuro 6, e immatricolato prima del 1° gennaio 2011; 1000 euro in assenza di rottamazione. Il contributo è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo, e soltanto per i veicoli nuovi con prezzo inferiore a 50.000 euro al netto dell'IVA. Per la fascia da 61 g/km a 135 g/km il contributo è pari a 1500 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2021. Il contributo è concesso a condizione che il venditori riconosca uno sconto analogo, e soltanto per i veicoli nuovi con prezzo inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA. Con riferimento ai veicoli per il trasporto merci, viene introdotto un contributo per l'acquisto di veicoli nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) per gli acquisiti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. L'importo del contributo varia da 600 euro a 8.000 euro in relazione all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di altro veicolo.

Riproduzione vietata

con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli (categoria M1) nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell'IVA. Il termine per l'acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021.

MISURE PER LE IMPRESE:

Di seguito vengono riepilogate le principali misure di carattere finanziario e fiscale a favore delle imprese.

RIVALUTAZIONE BENI IMMATERIALI

E' previsto un ulteriore differimento del termine per **rivalutare i beni di impresa**, di cui alla disciplina stabilita dall'articolo 14 della legge n. 324 del 2000, prevedendone l'applicabilità anche **all'avviamento** e **alle altre attività immateriali** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP **nella misura del 3 per cento** per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali **nella misura del 10 per cento**.

SUGAR E PLASTIC TAX

Sono prorogate rispettivamente al **1° luglio 2021** e al **1° gennaio 2022** l'applicazione della plastic tax e la partenza della sugar tax.

IMU

Viene prevista l'esenzione dalla prima rata dell'IMU, imposta municipale propria dovuta nel 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. L'esenzione è riservata ai seguenti immobili:

1. stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
2. alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
3. immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
4. discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate

FONDO CENTRALE PER LE PMI

Rimangono in vigore **fino al 30 giugno 2021** le misure di potenziamento del Fondo di garanzia centrale previste dal DL Liquidità per far fronte alle esigenze finanziarie immediate delle imprese e dei professionisti.

Le PMI e i professionisti potranno continuare ad utilizzare le misure previste dall'art 13, comma 1 del DL Liquidità:

- garanzia al 100% per prestiti fino a 30mila euro;
- copertura al 90% per importi superiori con la possibilità di arrivare al 100% con l'intervento aggiuntivo di un confidi;
- importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro;
- delibera dell'intervento senza valutazione dei dati di bilancio;
- rilascio di garanzie su operazioni già erogate.

Proroga di soli due mesi fino al **28 febbraio 2021**, invece, per i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 1 del DL Liquidità a favore delle **imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499**.

Sono altresì introdotte alcune rilevanti modifiche:

- I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, (prestiti fino a 30 mila euro) dalla data di entrata in vigore della legge possono avere durata **fino a quindici anni**;

Riproduzione vietata

- Il soggetto beneficiario dei predetti finanziamenti può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di **quindici anni**, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

GARANZIA SACE

Viene prorogata ed estesa la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19.

In particolare, è disposta la **proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021**.

Le principali novità sono:

- estensione dell'ambito di applicazione della garanzia SACE alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (alle cessioni pro soluto, mentre, attualmente, la garanzia SACE opera solo per le cessioni pro solvendo);
- estensione della garanzia SACE ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato;
- a decorrere dal 1° marzo e fino al 30 giugno 2021, SACE rilascia garanzia alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. Tale novità è finalizzata a consentire alle imprese "mid-cap" di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia.

MORATORIA PER LE PMI

Viene estesa automaticamente **al 30 giugno 2021** (salvo rinuncia da comunicare all'intermediario finanziario entro il 31 gennaio 2021) la moratoria disposta dall'art. 56 del DL Cura Italia.

Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge in esame, alle misure predette di sostegno. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente.

Vengono inoltre sospesi, sino al 31.01.2021, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito che ricadono nel periodo 01.09.2020-31.01.2021.

NUOVA SABATINI

Viene rifinanziata anche per il 2021 l'agevolazione della Nuova Sabatini.

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0").

E' previsto che l'erogazione avverrà in un'unica soluzione per tutte le domande.

MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PMI

Vengono prorogate al **30 giugno 2021** alcune delle misure di aiuto (crediti d'imposta) previste dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34. Tale disposizione ha previsto tre misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie

dimensioni. La modifica consente di eseguire l'aumento di capitale previsto **entro il 30 giugno 2021**, invece che entro il 31 dicembre 2020.

Si rinvia alla ns circolare n. 24/2020 l'approfondimento delle singole misure.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI STRUMENTALI

La disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi viene estesa fino **al 31 dicembre 2022**, potenziando e diversificando le aliquote agevolative. La decorrenza dell'innovata disciplina è anticipata al 16 novembre 2020.

Beneficiari del credito d'imposta sono le imprese che (indipendentemente da forma giuridica, regime contabile e fiscale), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

BENI NON 4.0 E IMMATERIALI

Il credito d'imposta spetta nella misura del **10 per cento** del costo sostenuto (in precedenza era pari al 6%), alle imprese che effettuano:

- investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

La misura del credito d'imposta è **elevata al 15 per cento** (in precedenza pari al 6%) per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.

La misura del credito d'imposta, **scende al 6 per cento** per gli stessi investimenti, coi medesimi limiti, se effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo

Riproduzione vietata

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

BENI 4.0

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura **del 50 per cento** (in precedenza pari al 40%) del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura **del 30 per cento** (in precedenza pari al 20%) per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura **del 10 per cento** (in precedenza pari al 10%) del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 il credito d'imposta scende:

- **al 40 per cento** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **al 20 per cento** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- **al 10 per cento** del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto **nella misura del 20 per cento del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Tale misura riguarda gli investimenti realizzati nel periodo **16.11.2020/31.12.2022** (ovvero 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2020 risulti accettato l'ordine dal venditore e siano pagati acconti in misura pari al 20%).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione **in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di

avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Si rammenta che, **con riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0**, sono richiesti i seguenti adempimenti:

- perizia asseverata per i beni aventi valore superiore a 300 mila euro (per i beni aventi costo pari o inferiore la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante);
- comunicazione al MISE. Per tale adempimento non sono ancora state rese note le modalità di trasmissione dei dati.

Per tutti gli investimenti (sia 4.0 che non) è invece richiesto di indicare in fattura le disposizioni normative di riferimento (Es. *"Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 commi 1051-1063 della Legge di Bilancio 178/2020"*.)

CREDITO D'IMPOSTA R&S E INNOVAZIONE

La disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020 è prorogata **fino a tutto il 2022 con aliquote potenziate**. Il credito è riconosciuto:

- nella misura del 20% (in precedenza pari al 12%) per gli investimenti in ricerca e sviluppo fino ad un massimo di 4 milioni di euro;
- nella misura del 10% (in precedenza pari al 6%) fino ad un massimo di 2 milioni di euro per gli investimenti in innovazione tecnologica;
- nella misura del 15% (in precedenza pari al 10%) per gli investimenti green e digitale fino ad un massimo di 2 milioni di euro;
- nella misura del 10% (in precedenza pari al 6%) per gli investimenti in design ed ideazione estetica fino ad un massimo di 2 milioni di euro.

CREDITO FORMAZIONE 4.0

Prorogato **fino al 2022** anche il credito d'imposta per la formazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura del:

- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;

- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro le grandi imprese.

BONUS AGGREGAZIONI

Per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, viene consentito al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica).

La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione.

Per fruire dell'incentivo le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile. Sono escluse dall'agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d'impresa.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

BONUS PUBBLICITA'

Viene confermata per tutto il 2022 la disciplina del bonus pubblicità, **nella misura del 50%** degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali periodici, anche online, con limite di spesa pari 50 milioni di euro.

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO

Viene modificato il termine per utilizzare l'agevolazione fiscale, stabilendo che il bonus non sarà più utilizzabile nell'anno 2021, ma solo dal **1° gennaio al 30 giugno 2021**.

Si modifica anche il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito, prevedendo che i soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro possono optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021.

FONDO CRESCITA SOSTENIBILE

Viene rafforzato l'ambito di operatività del **Fondo crescita sostenibile**, favorendo il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali. Per tale nuova finalità, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

DEROGHE DIRITTO SOCIETARIO

Viene confermata la disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data **del 31 dicembre 2020**, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. Viene altresì previsto che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, **bensi il quinto esercizio successivo**.

Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

ASSEMBLEE SOCIETARIE

Il decreto Milleproroghe, di cui al DL n. 183 del 31 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 2020, dispone che le assemblee delle società potranno svolgersi in modalità telematica fino **al 31 marzo 2021**.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Di seguito si riepilogano le principali semplificazioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio:

- per i contribuenti minori (autonomi e imprese con volume d'affari non superiore a 400 mila euro) sono allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. Per i predetti contribuenti si prevede che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
- per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l'esterometro;
- si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Infine, per le **fatture elettroniche** inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

FONDI SPECIALI

Sono istituiti alcuni fondi speciali destinati a particolari settori/attività, per la cui attuazione sarà necessario attendere uno o più decreti ministeriali:

- **Fondo a sostegno dell'impresa femminile:** con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile. Il Fondo prevede il

Riproduzione vietata

finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile;

- **Fondo per le piccole e medie imprese creative** con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l'obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore;
- **Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive** maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI E IAP

Viene prevista per l'anno 2021 l'esenzione ai fini Irpef, già prevista per gli anni 2017-2020 e, nella misura del 50%, per il 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per l'anno 2021 è previsto che non sia applicata l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

E-COMMERCE RETI AGRICOLE

Il provvedimento dispone l'estensione del **credito d'imposta del 40 per cento** in materia di sostegno del made in Italy, nei periodi d'imposta dal 2021 al 2023 alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino" per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP
Dr. Fabio Pavan